Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 adottato da ASTER – Azienda Sevizi Territoriali Genova S.p.A.

Allegato n. 6

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA[1]

[1] Il documento per tempo aggiornato è reperibile sul sito internet del Comune di Genova all'indirizzo https://smart.comune.genova.it/regolamenti

COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 9/04/2013

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30/06/2015
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 04/05/2021

In vigore dal 27/05/2021

COMUNE DI GENOVA

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA

COMUNE DI GENOVA

INDICE

TITOLO PRIMO
(DISPOSIZIONI GENERALI)
Articolo 1
(Oggetto e finalità) ..... pag. 1
Articolo 2
(Soggetti destinatari) ……..……...…....……..… pag. 1
Articolo 3
(Principi generali) ……...……..……...……..… pag. 2
TITOLO SECONDO
(SOCIETÀ CONTROLLATE)
CAPO PRIMO
(Disposizioni di comportamento per le società controllate)
Articolo 4
(Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza) ……..…..…… pag. 2
Articolo 5
(Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo) ….……...……..… pag. 3
Articolo 5-bis
(Nomina e rinnovo degli organi amministrativi)…….…. pag. 3
Articolo 6
(Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate) ……...……...…….…..… pag. 4
Articolo 7
(Protocollo di mobilità interaziendale) …...……...……...……..... pag. 4
Articolo 8
(Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi) ……...…….…….. pag. 5
Articolo 9
(Obblighi di trasparenza) ……...……...…….…..… pag. 5
Articolo 10
(Revisione legale dei conti) ……..……...……..…….…..… pag. 6
Articolo 11
(Sistema di controllo interno alle società) ……..……...……...…….…..… pag. 6
CAPO SECONDO
(Controlli)
Articolo 12
(Sistema di controlli) ……...……...……..… pag. 7
CAPO TERZO
(Modalità di controllo)
Articolo 13
(Comitato di coordinamento delle società partecipate) ……...……...……...……..… pag. 7
Articolo 14
(Indirizzi strategici e gestionali) ……..……...……...……..... pag. 8
Articolo 15
(Relazione Previsionale Aziendale) …….……...……...…..…….. pag. 8
Articolo 16
(Piano Operativo Aziendale) ...……...…….....…...……... pag. 9
Articolo 17
(Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate …….…… pag. 9

Articolo18
(Monitoraggio) ..... pag. 10
Articolo19
(Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari) ……..……..……. pag. 10
Articolo 20
(Principali obblighi di informazione e segnalazione) ……..……..…..…..….. pag. 10
Articolo 21
(Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali) …… pag. 11
Articolo 22
(Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione) ……..……....…… pag. 11
CAPO QUARTO
(Sistema informativo)
Articolo 23
(Sistema di rilevazione informativo) …..……..……..…...…….. pag. 11
Articolo 24
(Principi contabili per il bilancio consolidato) ..……..……....…….. pag. 12
Articolo 25
(Schede di reporting) ……..……...……...……....……. pag. 12
Articolo 26
(Rilevazione della qualità dei servizi) ….……..……...……...…...……. pag. 13
CAPO QUINTO
(Sanzioni)
Articolo 27
(Sanzioni) ……..……...…….…....……. pag. 13
TITOLO TERZO
(ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA)
Articolo 28
(Controllo sulle altre società partecipate) ……....……..…....……. pag. 13
TITOLO QUARTO
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)
Articolo 29
(Disposizioni finali) ……..……...…….……. pag. 13
Articolo 30
(Disposizione transitorie) ……...…….……...…….. pag. 14

COMUNE DI GENOVA

TITOLO PRIMO
(DISPOSIZIONI GENERALI)

Articolo 1
(Oggetto e finalità)

1. Con il presente Regolamento il Comune di Genova definisce, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 147 *quater* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale.

2. A tal fine il presente Regolamento è rivolto a disciplinare:

a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico - finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto dellenorme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organisocietari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;
c) le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi delle società partecipate;
d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.

Articolo 2
(Soggetti destinatari)

1. Il presente Regolamento si applica alle società partecipate non quotate del Comune le quali si distinguono in :

   a) società di capitali controllate dal Comune di Genova;
   b) altre società partecipate.

2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società controllate le società di capitali di cui il Comune dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, computati anche i voti spettanti a società controllate.

3. Le modalità, la frequenza e l'incisività dei controlli posti in essere si differenziano in relazione a:

   a) società di capitali non quotate controllate dal Comune di Genova;
   b) altre società partecipate non quotate.

4. I soggetti destinatari delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono gli amministratori, i sindaci, i revisori contabili, i dirigenti della società controllate del Comune di Genova, i quali, al momento della loro nomina o della loro assunzione si impegnano a rispettare e far rispettare per tutta la durata della carica o del rapporto di lavoro le disposizioni e i principi del presente Regolamento. Con riferimento alle società controllate anche in via indiretta da enti locali, il Sindaco e la Giunta concordano con gli altri soci pubblici il sistema dei controllie le sue modalità di attuazione.

Articolo 3
(Principi generali)

1. Le società controllate dal Comune di Genova uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.

2. Le altre società partecipate sono tenute al rispetto degli obblighi informativi di cui al Titolo terzo del presente regolamento.

TITOLO SECONDO
(SOCIETÀ CONTROLLATE)

CAPO PRIMO
(Disposizioni di comportamento per le società controllate)

Articolo 4
(Trattamento delle informazioni societarie e tutela della riservatezza)

1. Gli amministratori e i sindaci delle società controllate dal Comune di Genova assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie e curano la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate. Sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento del loro incarico.

2. Le società assicurano la riservatezza e la sicurezza delle informazioni in proprio possesso e l'osservanza della normativa in materia di dati personali. A tal fine si dotano di un documento programmatico di sicurezza in materia di trattamento dei dati a cui tutti possono accedere e nel quale vengono riportate le apposite misure di sicurezza.

3. Nel rispetto delle vigenti normative sulla tutela della riservatezza, ciascun consigliere comu-nale ha accesso a tutte le informazioni riguardanti la gestione della società secondo le moda-lità previste dall'art. 33 dello Statuto del Comune di Genova.

Articolo 5
(Remunerazione degli amministratori, dei dirigenti e limiti massimi del trattamento economico omnicomprensivo per rapporti di lavoro dipendente o autonomo)

1. La remunerazione degli amministratori è stabilita nel rispetto di quanto previsto dalla normati-va vigente in materia e nei limiti previsti dalla Civica Amministrazione.

2. Nel rispetto di tali vincoli, è possibile prevedere una quota variabile della remunerazione degliamministratori delle società controllate, individuata nell'atto di nomina, e direttamente colle- gata alle responsabilità strategiche e agli obiettivi gestionali, di cui al successivo art. 14, a cui deve tendere la società. Tale quota viene erogata in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio consuntivati dal Consiglio di Amministrazione, ed inseriti nei documenti pro-grammatici del Comune, sulla base delle modalità previste dagli artt. 19, 20, 21 e 22 che seguono.

3. Nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Civica Amministrazione e di quanto contrattualmente sta-bilito, parte della retribuzione variabile dei dirigenti, è direttamente collegata al raggiungi-mento degli obiettivi operativi approvati annualmente dall'Azienda in coerenza con gli obiettivi aziendali approvati dal Comune ai sensi dell'art. 14. Sulla base dell'accertato raggiungimento degli obiettivi specifici preventivamente assegnati, in proporzione ai risultati realizzati nell'esercizio.

4. Le informazioni relative alla remunerazione degli amministratori sono inserite sulla pagina Internet istituzionale della Società, di cui al successivo articolo 9.

Articolo 5-bis
Nomina e rinnovo degli organi amministrativi

1. La delibera assembleare che, in deroga al principio di cui all'art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 175/2016, dispone che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione indica le ragioni di adeguatezza organizzativa e dà conto delle esigenze di contenimento dei costi che giustificano l'adozione della forma collegiale per l'organo amministrativo. Analogamente si procede nella deliberaassembleare di adozione di uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dagli articoli 2409-octies c.c. e seguenti e 2409-sexiesdecies c.c. e seguenti.

2. In occasione della nomina o del rinnovo degli organi di amministrazione delle società controllate, fermo l'obbligo di verifica del collegio sindacale della società interessata, il rappresentante dell'Ente nell'assemblea societaria dà atto a verbale che il compenso attribuito agli amministratori non supera illimite di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento, come determinato in base alle norme di finanza pubblica.

3. Nel verbale di nomina o rinnovo di cui al comma 2, fermo l'obbligo di verifica del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della società interessata, il rappresentante dell'Entenell'assemblea societaria dà atto che l'amministratore o gli amministratori nominati o rinnovati non ricadono nelle ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 175/2016, né in quelle di incompatibilità o inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013.

4. Nel verbale di nomina o rinnovo di cui al comma 2, fermo l'obbligo di verifica del collegio sindacale della società interessata, il rappresentante dell'Ente nell'assemblea societaria dà atto che l'amministratore o gli amministratori nominati o rinnovati non siano soggetti già collocati in quiescenza. Qualora si tratti di soggetto in quiescenza, nel verbale assembleare dovrà essere indicato che l'incarico verrà svolto a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del d.l. n. 95/2012, dando contestualmente atto dell'espressa rinuncia al compenso da parte degli interessati.

5. Nel verbale di nomina o rinnovo di cui al comma 2, fermo l'obbligo di verifica degli organi o degli uffici competenti, il rappresentante dell'Ente nell'assemblea societaria dà atto a verbale del rispetto dell'equilibrio di genere nella composizione dell'organo amministrativo, così come determinatodall'art. 11, comma 4 del d.lgs. n. 175/2016.

6. La società interessata è tenuta a trasmettere tempestivamente alle autorità competenti le delibere e gli atti di cui ai commi precedenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 6
(Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate)

1. L'organo di amministrazione delle società adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, vengano compiute in modo trasparente individuando idonee soluzioni operative.

Articolo 7
(Protocollo di mobilità interaziendale)

1. Il Comune di Genova promuove e favorisce la sottoscrizione di protocolli di intesa tra le società controllate per facilitare la mobilità interaziendale del personale. La sottoscrizione di tali protocolli è aperta anche alle altre società partecipate.

Articolo 8
(Selezione e valorizzazione del personale e conferimento incarichi)

1. Le società controllate dal Comune di Genova adottano un regolamento che disciplini criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla vigente normativa. Per quanto attiene il conferimento degli incarichi a soggetti esterni, le predette società adeguano, inoltre, il proprio regolamento ai contenuti del Regolamento per il conferimento di incarichi professionali, consulenze e collaborazioni ad esperti esterni all'Amministrazione del Comune di Genova.

1 bis Nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della riservatezza, le informazioni relative al reclutamento del personale e al conferimento degli incarichi sono pubblicate sulla pagina Internet della Società, di cui al successivo articolo 9.

2. Le società controllate dal Comune di Genova effettuano le assunzioni di personale sulla base di un piano di fabbisogno annuale previamente approvato dalla Giunta Comunale e subordinatamente alla attivazione di procedure di mobilità interaziendale di personale in esubero o disponibile presso le altre società appartenenti al gruppo Comune, nel quadro definito dagli accordi di cui all' art. 7.
   Attuano la valutazione e la valorizzazione del personale sulla base della corrispondenza dei profili del personale alle esigenze aziendali impegnandosi nella formazione dello stesso e favorendola flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

3. Le scelte adottate dalle suddette società nell'ambito delle politiche del personale sono rese accessibili e trasparenti secondo quanto disposto dall'art. 9.

4. I dati relativi al personale di ciascuna società controllata sono inseriti in un'apposita banca dati al fine di ottimizzare la flessibilità dell'organizzazione del lavoro tra le società controllate e la gestione dei protocolli di mobilità interaziendale.

Articolo 9
(Obblighi di trasparenza)

1. Le società controllate dal Comune di Genova realizzano, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Genova, una propria pagina internet istituzionale curandone, altresì, il periodico aggiornamento. Inseriscono l'elenco delle società di cui detengono, direttamente o indirettamente, quote di partecipazione anche minoritaria, evidenziando per ciascuna di esse se, nell'ultimo triennio dalla pubblicazione, hanno raggiunto il pareggio di bilancio.

2. Sulla pagina Internet istituzionale di cui al comma 1 dovranno essere altresì pubblicati i bilanci di verifica degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dal Consiglio Comunale con la Relazione Previsionale Programmatica e le risultanze del controllo strategico concomitante di cui all'art. 19 e del controllo successivo ai sensi dell'art.22.

3. Si intendono integralmente richiamati gli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione.

Articolo 10
(Revisione legale dei conti)

1. La revisione legale dei conti delle società può essere esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, ai sensi dell'articolo 2409 bis c.c. e ss.. Ove lo statuto preveda il controllo contabile da parte di un revisore legale o di una società di revisione, il collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con la società di revisione.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato mediante una procedura di gara ad evidenza pubblica.

3. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:

   a) trasmette gli atti ufficiali, che è tenuto a redigere, al socio Comune di Genova;
   b) si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
   c) si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Comune diGenova.

4. Al soggetto che esercita l'attività di revisione è fatto divieto svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle aziende controllate del Comune, delle società da questa controllate. Il Revisore non deve aver svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate dal Comune nei due anni precedenti e successivi il conferimento dell'incarico

4. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla società controllata con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 11
(Sistema di controllo interno alle società)

1. Le società controllate dal Comune di Genova, con un capitale sociale superiore ai 3 milioni di euro e con un organico superiore ai 150 addetti, adottano un sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare i principali rischi della società

nonché a supportare le decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall' Amministrazione comunale.

2. Ciascuna società segnala alla struttura comunale di cui all'articolo 17 il nominativo del soggetto incaricato del controllo interno che sarà responsabile nei confronti della Civica Amministrazione della correttezza e tempestività dei flussi informativi necessari per l'attuazione del presente Regolamento.

3. Al termine di ciascun esercizio viene presentata, unitamente alla relazione annuale sull'andamento di gestione, una relazione in merito all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di controllo interno corredata da parere espresso dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico.

CAPO SECONDO
(Controlli)

Articolo 12
(Sistema di controlli)

1. Il Comune di Genova definisce nell'ambito della propria autonomia organizzativa un sistema di controlli sulle società controllate dalla Civica Amministrazione, non quotate in borsa, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Per dare attuazione a quanto previsto l'Amministrazione definisce preventivamente, in accordo con gli organi societari, gli obiettivi a cui deve tendere la società secondo standard qualitativi e quantitativi.

3. I risultati complessivi della gestione dell'Ente e delle aziende partecipate sono rilevati mediante il bilancio consolidato redatto secondo il criterio di competenza economica.

CAPO TERZO
(Modalità di controllo)

Articolo 13
(Comitato di coordinamento delle società partecipate)

1. E' istituito il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" composto dal Sindaco, dall'Assessore al Bilancio, dagli Assessori competenti, dal Direttore Generale del Comune di Genova. Il Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico-

finanziaria delle società partecipate, in funzione del coordinamento con la programmazione dell'Ente, nonché di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici individuati dall'Amministrazione comunale.

2. Il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" individua, con la partecipazione degli organi gestionali, gli indirizzi e gli obiettivi strategici e gestionali che si intendono raggiungere in relazione a ciascuna società, ai fini della successiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 170, D.lgs 267/2000.

3. Il "Comitato di coordinamento delle società partecipate" è l'organo deputato alla verifica e validazione delle risultanze degli obiettivi per le finalità di cui all'articolo 5.

4. Il Comitato si avvale del supporto della struttura comunale dedicata ai rapporti con le società partecipate di cui all'articolo 17.

Articolo 14
(Indirizzi strategici e gestionali)

1. Il Consiglio Comunale, con il Documento Unico di programmazione (DUP), di cui all'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii., definisce preventivamente gli indirizzi strategici e gestionali a cui la società deve tendere nell'arco temporale del triennio.

Articolo 15
(Relazione Previsionale Aziendale)

1. Per la definizione degli indirizzi di cui all'articolo 14, ogni società controllata dal Comune di Genova trasmette, entro il 15 ottobre di ogni anno, la Relazione Previsionale Aziendale.

2. La Relazione Previsionale Aziendale contiene:

   a) il piano industriale o piano strategico relativo alla programmazione societaria in tema di performance attese e organizzative di validità triennale;
   b) una relazione indicante gli obiettivi imprenditoriali, strategici e gestionali, con il relativo dettaglio degli investimenti per ciascun esercizio del triennio e indicazione delle relative modalità di copertura finanziaria;
   c) il budget annuale espresso in termini di conto economico, stato patrimoniale, con l'indicazione delle previsioni relative ai costi e ai ricavi anche in relazione agli obiettivi di cui alla lettera b);
   d) una relazione che individui i principali fattori di rischio che possono compromettere l'integrità del patrimonio e la continuità dell'attività, che gravano sulle risorse umane utilizzate ovvero che possano determinare costi aggiuntivi anche derivanti da contenziosi;

e) il piano annuale delle assunzioni articolato su base triennale e corredato di un'analisi del- lo sviluppo della società che giustifichi il fabbisogno e da una relazione sui costi del per sonale che dia evidenza dei passaggi di livello, dell' eventuale modifica del contratto collettivo di appartenenza, del salario accessorio inteso come superminimi, assegni *ad personam*, *fringe benefits* e straordinari, anche al fine di alimentare la banca dati di cuiall'articolo 8;
f) il piano annuale degli acquisti.

Articolo 16
(Piano Operativo Aziendale)

1. Sulla base degli indirizzi strategici e gestionali approvati nel Documento Unico di Programmazione (DUP), l'Azienda approva il Piano Operativo Aziendale (POA) contenente gli obiettivi specifici assegnati alla dirigenza e al personale, nel termine di sessanta giorni dall'approvazione dei documenti previsionali e programmatici del Comune di Genova relativi allo stesso esercizio.

2. Il Piano Operativo Aziendale è il documento che riporta la declinazione degli indirizzi strategici e gestionali del DUP in obiettivi operativi, assegnati ai dirigenti aziendali ed individuati secondo i diversi aspetti:
   a) economico - patrimoniali;
   b) organizzativo - gestionali;
   c) qualità dei servizi e prestazioni aziendali.

Articolo 17
(Struttura dedicata ai rapporti con le società partecipate)

1. Il Comune di Genova istituisce un'apposita struttura organizzativa interna che è lo strumento operativo del Comitato di Coordinamento di cui al l'art.13 e che allo stesso riferisce direttamente.
   Essa costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione comunale e gli organi societari e tra le direzioni comunali che gestiscono affidamenti dei servizi pubblici locali, servizi strumentali e di interesse generale a società controllate e partecipate dall'Ente e gli organi gestionali di dette società.

2. La struttura assiste gli organi politici nell'elaborazione delle linee di indirizzo strategico annualmente deliberate dal Consiglio comunale per ciascuna società totalmente partecipata e controllata e ne attua il monitoraggio ed il controllo attraverso un proprio settore dedicato.

3. La struttura cura inoltre il coordinamento unitario dell'attività di ciascuna direzione comunale competente in materia di affidamento dei contratti di servizio alle società controllate dall'Ente nonché in relazione ad ogni altro aspetto concernente i rapporti con le stesse.

4. La struttura dedicata al rapporto ed al controllo delle società è allo scopo individuata dal Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici e dagli altri atti che ne dispongono l'organizzazione.

Articolo18
(Monitoraggio)

1. La struttura comunale dedicata al controllo supporta la Giunta e il Consiglio Comunale nelle attività di verifica sullo stato di attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 14.

Articolo 19
(Relazione sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e gestionali e sul mantenimento degli equilibri finanziari)

1. Le società controllate relazionano sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici e gestionali assegnati nell'anno e degli eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione comunale assuma le necessarie azioni correttive nel rispetto dei tempi previsti per la deliberazione di Consiglio Comunale di cui all'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.

2. La relazione si compone di un documento di rendicontazione riguardante i dati economici, patrimoniali e finanziari e le operazioni concluse con finalità di controllo strategico.

3. L'organo consiliare con deliberazione di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 267/2000, concernente la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio, provvede ad effettuare per ciascuna società controllata la ricognizione sullo stato di attuazione degli indirizzi strategici di cui all'articolo 14 del presente Regolamento e dà atto del permanere delle condizioni di solidità economico-patrimoniali in relazione agli equilibri complessivi del bilancio dell'Ente.

Articolo 20
(Principali obblighi di informazione e segnalazione)

1. Il presidente del collegio sindacale o il sindaco unico invia all'azionista, almeno quindici giorni prima, in occasione di assemblee di soci che abbiano all'ordine del giorno operazioni di carattere straordinario o strategico, un proprio parere a corredo di una relazione dettagliata sulle motivazioni che sono alla base dell'operazione proposta.

2. Le società si impegnano, inoltre, al rispetto delle scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Genova i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 o di eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Articolo 21
(Verifica degli scostamenti rispetto agli obiettivi strategici e gestionali)

1. La società controllata che si trovi nelle condizioni di non rispettare gli indirizzi strategici e gestionali, tali da pregiudicare gli equilibri complessivi dell'Ente, adotta apposita e motivata delibera e ne dà comunicazione alla struttura comunale di cui all'articolo 17, che la sottopone alla valutazione del "Comitato di coordinamento delle società partecipate" per l'individuazione delle opportune misure correttive.

Articolo 22
(Relazione finale sullo stato di attuazione degli indirizzi e obiettivi strategici e sui risultati della gestione)

1.Entro il 20 febbraio di ciascun anno le società predispongono una relazione finale sullo stato di attuazione degli obiettivi strategici **e gestionali** assegnati dal Comune di Genova e sulle risultanzedi preconsuntivo della gestione. Il Consiglio Comunale con l'approvazione del Rendiconto dà atto del grado di raggiungimento degli indirizzi strategici di cui all'articolo 14.

CAPO QUARTO
(Sistema informativo)

Articolo 23
(Sistema di rilevazione informativo)

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto della governance, il Comune di Genova organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:
   a) i rapporti finanziari tra ente proprietario e la società;
   b) la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
   c) i valori riferiti ai principali indicatori individuati nei contratti di servizio;
   d) i valori riferiti ai principali indicatori relativi alla qualità dei servizi;
   e) il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

2. Il sistema informativo è strumentale all'esercizio del controllo analogo sulle società *in house,* al controllo societario, al controllo economico finanziario e al controllo gestionale sulle altre società controllate.

3. Sulla base delle informazioni rilevate attraverso il sistema, il Comune di Genova effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari per il bilancio dell'Ente.

4. Il sistema informativo dovrà inoltre essere idoneo alla creazione di un data base per il bilancio consolidato, redatto secondo il criterio di competenza economica.

5. Al fine di agevolare e rendere omogenea la raccolta dei dati la Civica Amministrazione definisce un apposito sistema di web reporting per facilitare il flusso informativo con le singole società.

6. Tutte le informazioni e le comunicazioni, riguardanti le società sono trasmesse nei tempi e con le modalità indicati dal presente Regolamento.

Articolo 24
(Principi contabili per il bilancio consolidato)

1. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Genova, le società controllate dall'Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio.

Articolo 25
(Schede di reporting)

1. Le schede di reporting sono orientate al monitoraggio:

   a) dei rapporti economico finanziari;
   b) della situazione contabile;
   c) della situazione gestionale ed organizzativa;
   d) dei contratti di servizio e la qualità dei servizi;
   e) degli approvvigionamenti e i lavori affidati a terzi, le consulenze e gli incarichi affidatiai professionisti o ai prestatori d'opera esterni;
   f) delle spese effettuate di cui a mero titolo esemplificativo si elencano: le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, le spese per sponsorizzazioni verso soggetti terzi, le attività di formazione, le spese per trasferte, le spese per autovetture;
   g) del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
   h) degli altri andamenti o parametri gestionali che, ai fini dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della salvaguardia degli equilibri economico finanziari, richiedano uno specifico monitoraggio e/o controllo da parte dell'Ente.

Articolo 26
(Rilevazione della qualità dei servizi)

1. La rilevazione della qualità dei servizi viene attuata attraverso la verifica e la misurazione degli standard qualitativi e tecnici che le società si obbligano a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio. La rilevazione viene svolta dalle strutture del Comune competenti per gli affidamenti dei servizi.

2. La Carta dei Servizi costituisce strumento essenziale di specificazione dei principi e deglistandard cui deve essere uniformata l'erogazione del servizio, a tutela della qualità e dei bisogni dell'utenza di riferimento e a garanzia della partecipazione al processo di erogazione del servizio.

CAPO QUINTO
(Sanzioni)

Articolo 27
(Sanzioni)

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive i cui contenuti siano espressamente qualificati di rilevante inte-resse dall'azionista Comune di Genova, costituiscono giusta causa di revoca degli amministra-tori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 Codice Civile.

TITOLO TERZO
(ALTRE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL COMUNE DI GENOVA)

Articolo 28
(Controllo sulle altre società partecipate)

1. Il sistema dei controlli sulle altre società partecipate dal Comune di Genova rileva, in collaborazione con i propri rappresentanti, i rapporti finanziari con l'ente proprietario, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e raccoglie le informazioni utili al controllo della partecipazione anche al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione.

TITOLO QUARTO
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Articolo 29
(Disposizioni finali)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Genova provvedono a:

a) adeguare gli statuti societari alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
b) informare l'Ente dell'adozione del documento programmatico di sicurezza in materia di dati personali;
c) uniformarsi agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 9;
d) dotarsi di un sistema di controllo interno, secondo quanto previsto dall'articolo 11.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le società controllate dal Comune di Genova sono tenute a comunicare all'Ente la conformità dei loro statuti, regolamenti e procedure interne ai principi in esso contenuti. Delle suddette comunicazioni è informato il Consiglio Comunale.

Articolo 30
(Disposizione transitorie)

1. Il sistema dei controlli di cui ai Titoli secondo e terzo del presente Regolamento si avvia con una fase sperimentale di un anno a decorrere dalla presentazione della Relazione Previsionale Aziendale entro il 15 ottobre 2013.

2. Nella suddetta fase di sperimentazione il sistema dei controlli sarà rivolto, ai fini di verificarne l'efficacia e la funzionalità, ad un numero circoscritto di società controllate dal Comune di Genova di seguito indicate: A.S.Ter S.p.A; AMIU S.p.A; Genova Parcheggi S.p.A.. Per le aziende che erogano servizi pubblici sottoposte a controllo come previsto dal suddetto regolamento si prevede, inoltre, l'obbligo di dotarsi della Carta dei Servizi in ottemperanza alle norme del così detto decreto sulle liberalizzazioni.

3. Decorso il periodo previsto per la sperimentazione, il sistema dei controlli, eventualmente adeguato sulla base degli esiti della fase di prima applicazione, sarà esteso alle residue società controllate.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del presente regolamento possono trovare applicazione a partire dal primo rinnovo dell'organo di amministrazione della società.